

D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ^{(1) (2)}.

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. ⁽³⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2020, n. 248.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 27 novembre 2020, n. 159*.

(3) Titolo così modificato dalla *legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159*. Precedentemente il titolo era il seguente: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*.».

Art. 3-bis. Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza ⁽¹⁵⁾

1. All'*articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'*articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.

(15) Articolo inserito dalla *legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159*.